

Clausole compromissorie statutarie nel periodo transitorio del rito societario

Prima pronuncia in appello che ha per tema la validità della clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società successivamente all'entrata in vigore del nuovo rito societario. L'arco di applicazione temporale delle nuove norme operative dal 1° gennaio 2004.

**Sentenza Corte d'appello di Torino,
7 luglio 2006,
Presidente Gamba, Relatore Patti**

In base al disposto delle speciali norme transitorie contenute negli artt. 223-bis disp. att. cod. civ. e 41, D.Lgs. n. 5/2003, il richiamo all'art. 223-bis deve essere inteso limitato all'adozione della maggioranza semplice, prevista ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, a fini evidentemente agevolativi, ed in via transitoria per l'adeguamento delle clausole compromissorie statutarie. Pertanto, poiché la norma transitoria processuale null'altro prevede, i disposti dell'art. 223-bis disp. att. cod. civ., in quanto norma eccezionale, non sono estensibili in via analogica ad altri ambiti in mancanza di una norma di specifico richiamo con la conseguenza che non può affermarsi la vigenza degli effetti delle clausole compromissorie difformi dall'art. 34, comma 2, fino al 30 settembre 2004.

La clausola compromissoria statutaria che attribuisce il potere di nomina arbitrale a ciascuna delle parti interessate e soltanto in via suppletiva, in caso di mancato accordo, ad un terzo estraneo appare in insanabile contrasto con la previsione, a pena di nullità, del conferimento del potere di

nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, contenuta nell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, né ad essa può rimediare l'applicazione dell'art. 1419, comma 2, cod. civ., per la mancanza di una disposizione imperativa specifica che assicuri l'automatica sostituzione della disposizione nulla.

Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2004, R.V.G. e L.N.V.B., premesso di essere soci (per le rispettive quote del 35 per cento e del 15 per cento del capitale sociale, insieme con M.E., titolare della quota del 30 per cento e con D.L., titolare della quota del 20 per cento) e il primo anche consigliere di amministrazione (essendone invece D.L. presidente) della Ass. s.r.l. e ancora preliminarmente dedottane la competenza (per la nullità della clausola compromissoria prevista dall'art. 14 dello statuto, sia per violazione dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non conferendo il potere di nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo, sia per violazione di legge, riguardando la delibera impugnata interessi della società e disposizioni poste a tutela dei soci e dei terzi), convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Torino la s.r.l. Ass., in persona del legale rappresentante, chiedendo, previa sua so-

sospensione ai sensi dell'art. 2378, comma 4, cod. civ. (per le ragioni specificamente illustrate), l'accertamento dell'invalidità della deliberazione dell'assemblea dei soci in data 10 dicembre 2003 (di promozione di azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore R.V.G., di sua revoca dall'ufficio e di nomina di D.L. ad amministratore unico), siccome inesistente per mancanza dei *quorum* costitutivo e deliberativo (per il volontario allontanamento dei soci attori dall'assemblea) prescritti dall'art. 8 dello statuto e dall'art. 2486 cod. civ. (nel testo previgente) e pure annullabile per il rinvio, nel verbale assembleare disposto, su richiesta di D.L., a ногuito della non comunicata integrazione dell'o.d.g., in violazione di quanto disposto (per minoranza qualificata legittimata alla richiesta e termine del rinvio) dall'art. 2374, richiamato dall'art. 2486 cod. civ.

Costituitosi il contraddittorio, la società convenuta eccepiva, in persona del legale rappresentante: in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, sulla base della clausola compromissoria statutaria (pienamente applicabile, non violando alcuna disposizione di legge, ben essendo la delibera in questione compromettibile in arbitri, non attingendo diritti di terzi, ma riguardando soltanto interessi interni alla società, né contrastando con l'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, non operante, potendo lo statuto essere uniformato alle nuove disposizioni entro il 30 settembre 2004 e comunque non violandolo, secondo un'interpretazione conservativa della clausola *in parte qua*, a norma dell'art. 1419, comma 2, cod. civ.) e la nullità dell'atto di citazione per indeterminazione del *petitum* (non risultando chiaro il tipo di pronuncia richiesto); nel merito, l'infondatezza dell'invalidità denunciata (da qualificare comunque alla stregua di annullamento, vertendo su presunto vizio di corretta formazione della volontà assembleare), per la regolare sussistenza, alla luce della rappresentata ricostruzione dei fatti, dei *quorum* costitutivo (presenti tutti i soci all'apertura dell'assemblea, ad essa regolarmente convoca-

ti) e deliberativo (per l'esistenza della maggioranza assoluta, rispetto al capitale calcolato senza l'apporto delle quote del socio in conflitto di interessi, quale Gr., dovendosi deliberare azione di responsabilità nei suoi confronti e revoca dall'ufficio di amministratore) e comunque l'inammissibilità della domanda, per carenza di interesse, per la parte relativa alla lamentata violazione dell'art. 2374 cod. civ. In tali sensi concludeva, pure opponendosi alla richiesta sospensione della delibera impugnata, in difetto dei presupposti di legge.

Dopo immediata fissazione d'udienza, su richiesta della convenuta ai sensi degli artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 5/2003, provvedimenti di rigetto delle istanze istruttorie e di improponibilità dell'istanza di sospensione, il Tribunale adito, ritenuta, in esito ad ampia e articolata argomentazione, la compromettibilità in arbitri dell'impugnazione della delibera in oggetto (denunciata per vizio di formazione della volontà sociale è pertanto non interferente con l'interesse collettivo dei soci, né tanto meno di terzi) ed esclusa la nullità della clausola compromissoria statutaria (per la coordinata interpretazione degli artt. 223-bis disp. att. cod. civ. e 41 D.Lgs. n. 5/2003, nel senso della loro non inibizione alle parti di valersi di clausole compromissorie non rispondenti ai requisiti novellamente introdotti dalla riforma societaria, con riferimento a rapporti anteriori e non ancora esauriti al 30 settembre 2004), al più nei limiti previsti dall'art. 1419, comma 2, cod. civ., per il rispetto della chiara volontà in essa manifestata dalle parti, con la sentenza n. 34731 del 27 settembre 2004, dichiarava improponibili le domande degli attori, interamente compensando (tenuto conto della novità e della complessità delle questioni trattate) le spese di giudizio tra le parti.

Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2004, R.V.G. e L.N.V.B. proponevano appello avverso la predetta sentenza, di cui, sulla base di tre motivi di gravame e previe sospensione dell'efficacia della delibera in data 10 dicembre 2003 ed ammissione dei mezzi di prova orale dedotti, chiedevano la riforma,

con l'accertamento della competenza alla decisione della controversia dal giudice ordinario e quindi dell'invalidità, inesistenza, nullità o annullabilità della suindicata delibera, con ogni conseguenza di legge (in particolare, in riferimento alla qualità di amministratore sociale di R.V.G.).

Costituitosi il contraddittorio anche nel presente grado, la società appellata rimaneva contumace.

Dopo trattazione, con riserva al merito di ogni provvedimento su istanze preliminari e istruttorie (con ordinanza di questa Corte del 28 giugno 2005), la causa era assegnata in decisione sulle precisate conclusioni in epigrafe trascritte, concessi alle parti i termini di legge per le difese finali.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di gravame, R.V.G. e L.N.V.B. deducono la competenza del giudice ordinario, erroneamente esclusa dal Tribunale, alla decisione della controversia, per l'insanabile nullità della clausola compromissoria prevista dall'art. 14 dello statuto sociale, laddove, in palese violazione dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003 (che prevede, appunto a pena di nullità, il conferimento del «potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società») immediatamente applicabile dal 1° gennaio 2004 (per la limitazione della disposizione transitoria contenuta nell'art. 223-bis cod. civ., di stretta interpretazione, ai soli effetti sostanziali e non anche processuali della riforma), stabilisce la nomina degli arbitri a cura delle parti, soltanto in via suppletiva prevedendo l'intervento del presidente dell'Ordine dei ragionieri commercialisti di Torino, neppure potendo valere la previsione ("conservativa" della volontà delle parti) dell'art. 1419, comma 2, cod. civ., richiamata dal Tribunale, per la mancanza di una norma imperativa predeterminata sostitutiva della clausola nulla, assicurante la possibilità di inserzione automatica.

Con il secondo motivo di gravame, R.V.G. e L.N.V.B. deducono la non compromettibilità

in arbitri dell'impugnazione della delibera in questione, siccome avente ad oggetto interessi della società, involgenti violazione di norme a tutela dell'interesse collettivo dei soci e di terzi, sotto il profilo essenziale del difetto di *quorum* costitutivo nella formazione della volontà sociale, anche sulla base di precedenti giurisprudenziali specificamente richiamati.

Con il terzo motivo di gravame, R.V.G. e L.N.V.B. deducono, nel merito, l'inesistenza della delibera impugnata per difetto di *quorum* costitutivo e deliberativo (per il volontario allontanamento dei soci attori dall'assemblea) prescritti dall'art. 8 dello statuto e dall'art. 2486 cod. civ. (nel testo previgente); in subordine, annullabile per il rinvio, nel verbale assembleare disposto, su richiesta di D.L., a seguito della non comunicatagli integrazione dell'o.d.g., in violazione di quanto disposto (in punto minoranza qualificata legittimata alla richiesta e termine del rinvio) dall'art. 2374, richiamato dall'art. 2486 cod. civ.

In ordine al primo motivo di gravame, relativo alla dedotta competenza del giudice ordinario, erroneamente esclusa dal Tribunale, a decidere la controversia in esame, per l'insanabile nullità della clausola compromissoria prevista dall'art. 14 dello statuto sociale, per violazione dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, la Corte ritiene che la risoluzione della questione preliminare posta presupponga la coordinata interpretazione degli artt. 223-bis cod. civ. (introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b, D.Lgs. 17 gennaio-2003, n. 6) e 41, comma 2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5: non è in discussione, infatti, ad avviso di questo giudicante (contrariamente a quanto invece ritenuto dal tribunale, alla luce delle osservazioni svolte a pag. 9 della sentenza impugnata), la violazione dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., in riferimento alla vigenza della norma sostanziale negoziale tra le parti costituita dalla clausola compromissoria contenuta nell'art. 14 dello statuto sociale, atteso che nessun effetto abrogante retroattivo si verifica nel caso di specie. Ciò che piuttosto rileva è l'attualità della vigenza, al momento di introduzione del giudi-

zio (con citazione notificata il 10 febbraio 2004), della clausola compromissoria in esame, a seconda dell'applicabilità della disposizione dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003 (regolante il nuovo arbitrato societario) fin dal 1° gennaio 2004, così come previsto dall'art. 43 dello stesso decreto, ovvero di efficacia della suddetta clausola fino al 30 settembre 2004, con possibilità di sua uniformazione ad essa fino alla stessa data, in virtù di una lettura della disciplina transitoria della riforma societaria processuale come interamente recettizia (attraverso il citato art. 41, comma 2) delle disposizioni contenute nel pure citato art. 223-bis cod. civ.

Ed allora, ai fini qui d'interesse, il comma 5 di tale ultima norma stabilisce l'efficacia fino al 30 settembre 2004 delle previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, anche se non conformi «alle disposizioni inderogabili del presente decreto» (D.Lgs. n. 6/2003, di riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative). In riferimento ad esso, l'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003 (riguardante la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e altro) stabilisce che: «alle modifiche deliberate a norma degli artt. 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'art. 34, comma 6».

Appare evidente dal chiaro tenore letterale della disposizione (e ancora una volta, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, in particolare a pag. 8 della sentenza impugnata), come il richiamo debba intendersi limitato all'adozione, per i suddetti adeguamenti (in luogo di quella qualificata, pari ad almeno i due terzi del capitale sociale, prevista dall'art. 34, comma 6), della maggioranza semplice prevista appunto dall'art. 223-bis, commi 2, 3 e 4, cod. civ., a fini evidentemente agevolativi, in via di disciplina transitoria.

Ma oltre a ciò, la disposizione transitoria della disciplina processuale null'altro prevede: non,

in particolare, la vigenza degli effetti delle clausole compromissorie difformi dall'art. 34, comma 2, *cit.*, fino al 30 settembre 2004; una tale efficacia essendo espressamente prevista soltanto dall'art. 223-bis, comma 5, cod. civ., non estensibile in via analogica ad altri ambiti, in quanto disposizione eccezionale, in mancanza, come accertato, di una norma di specifico richiamo (in tale senso, Trib. Latina 22 giugno 2004, in *Le Società*, 2005, pag. 93; Trib. Udine 4 novembre 2004, ord., *ivi*, 2005, pag. 777).

Tanto chiarito, occorre allora verificare la conformità della clausola compromissoria prevista dall'art. 14 dello statuto della s.r.l. Ass. («Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e la società, o tra gli stessi soci, in dipendenza del presente contratto sociale, qualora non siano inderogabilmente demandate alla competenza dell'autorità giudiziaria, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati, i primi due da ciascuna delle parti interessate, uno per ognuna e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei ragionieri commercialisti della città di Torino in carica all'epoca, il quale provvederà anche alla nomina degli arbitri eventualmente non designati dalle parti.») alla previsione dell'art. 34, comma 2, *cit.* («La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale»).

La clausola compromissoria statutaria attribuisce il potere di nomina arbitrale a ciascuna delle parti interessate e soltanto in via suppletiva, in caso di mancato accordo, ad un terzo estraneo (presidente dell'ordine dei ragionieri commercialisti della città di Torino in carica); essa appare in insanabile contrasto con la previsione, a pena di nullità, del conferimento del potere di nomina degli arbitri ad un soggetto

estraneo alla società, contenuta nell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003 (rispondente alla finalità di garantire un organismo arbitrale più affidabile, sotto il profilo della terzietà e dell'imparzialità, qualità costitutive dell'"essere giudice", ancorché di nomina privata, coerente con la più accentuata "giurisdizionalizzazione" del procedimento arbitrale, ricavabile dagli artt. 356 e 36 D.Lgs. cit.), sicché deve essere dichiarata nulla (così, oltre ai provvedimenti già citati, anche Trib. Trento 8 aprile 2004, in *Le Società*, 2004, pag. 996).

Né ad essa può rimediare l'applicazione dell'art. 1419, comma 2, cod. civ., per la mancanza di una disposizione imperativa specifica, che assicuri l'automatica sostituzione della disposizione nulla (parimenti, in senso negativo, Trib. Latina 22 giugno 2004, Trib. Udine 4 novembre 2004: entrambe *citt.*), tenuto anche conto, come pure è stato opportunamente osservato, che l'elisione della clausola compromissoria non riverbera alcun consequenziale effetto caducatorio sul tessuto normativo dello statuto, imponendo la nuova disposizione ai soci, qualora vogliano avvalersi del riformato modello arbitrale, di procedere, senza alcuna alternativa concreta, alla designazione della persona estranea alla società, cui attribuire la nomina di tutti gli arbitri.

Per le ragioni sopra illustrate, in accoglimento del mezzo in esame, deve allora essere dichiarata la nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 14 dello statuto della Ass. s.r.l.: ciò che comporta l'evidente assorbimento del secondo motivo di gravame (relativo alla non compromettibilità in arbitri dell'impugnazione della delibera in questione, siccome avente ad oggetto interessi della società, involgenti violazione di norme a tutela dell'interesse collettivo dei soci e di terzi).

In ordine quindi, nel merito, al terzo motivo di gravame, relativo ad inesistenza della delibera impugnata per difetto di *quorum* costitutivo e deliberativo (e, in subordine, ad annullabilità per violazione dell'art. 2374, richiamato dall'art. 2486 cod. civ.), la Corte ritiene la valida formazione del *quorum* costitutivo,

risultando la presenza di tutti i soci all'assemblea convocata (come da verbale di assemblea ordinaria del 10 dicembre 2003, prodotto *sub* 5 nel fascicolo di primo grado degli attori appellanti e dagli stessi riconosciuto nelle risultanze, seppure con giustificazioni, a pag. 19 dell'atto di appello, con irrilevanza delle deduzioni istruttorie orali, quivi formulate a pag. 25), come pure del *quorum* deliberativo, a norma dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art. 2486 cod. civ. (nel testo previgente la riforma), essendo stata la delibera assunta con la maggioranza prescritta, tenuto conto dell'esclusione dal voto del socio R.V.G., per evidente conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 2486, comma 2, e 2375 cod. civ., in relazione all'oggetto della delibera impugnata (promozione di azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore R.V.G., sua revoca dall'ufficio e conseguente nomina di D.L. ad amministratore unico).

Quanto alla subordinata domanda di annullamento per il rinvio disposto, nel suddetto verbale assembleare, su richiesta di D.L., a seguito della non comunicata integrazione dell'o.d.g., in violazione di quanto stabilito (per minoranza qualificata legittimata alla richiesta e termine del rinvio) dall'art. 2374, richiamato dall'art. 2486 cod. civ., essa appare inammissibile per la mancanza di una deliberazione sull'o.d.g. oggetto del censurato rinvio (almeno dedotta nel presente giudizio).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente, in reiezione del mezzo esaminato, il rigetto della domanda di accertamento dell'invalidità della delibera assunta dall'assemblea dei soci di Ass. s.r.l. in data 10 dicembre 2003, proposta con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2004 da R.V.G. e L.N.V.B.

La reciproca soccombenza (sia pure di natura processuale per la società e invece nel merito per i soci) tra le parti, coniugata con la novità e la delicatezza delle questioni trattate, costituisce ragione giustificante, ad avviso della Corte, la compensazione integrale tra le parti medesime, a norma dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

IL COMMENTO

Nicola Soldati

avvocato, ricercatore e docente di Diritto commerciale "Alma Mater Studiorum", Università di Bologna

La sentenza in esame costituisce, a quanto consta, la prima pronuncia di un tribunale di secondo grado in tema di validità della clausola compromissoria statutaria dopo l'entrata in vigore del nuovo processo societario il 1° gennaio 2004⁽¹⁾.

L'analisi della pronuncia resa dalla Corte d'appello di Torino appare particolarmente interessante alla luce dell'orientamento espresso in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, la quale aveva rappresentato uno dei pochi arresti che non aveva taciuto di nullità la clausola compromissoria statutaria ex art. 34, comma 2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in virtù del meccanismo di nomina degli arbitri demandato alle parti, contenuto all'interno della clausola compromissoria statutaria⁽²⁾.

Dottrina e giurisprudenza sulla clausola compromissoria nello statuto

Come è noto, il comma 2 dell'art. 34 stabilisce che la clausola compromissoria statutaria

debba prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società; ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

La dottrina, pur concordando sul fatto che il legislatore della riforma sia riuscito, attraverso il nuovo meccanismo di nomina degli arbitri, a superare le due principali problematiche della pratica arbitral-societaria, costituite dalla potenziale multilateralità di una lite societaria e dalla imparzialità degli arbitri⁽³⁾, si è oggi attestata, però, su due posizioni nettamente contrapposte che, comunque, nella loro linearità di costruzione giuridica del problema, appaiono entrambe meritevoli di attenzione e di studio⁽⁴⁾.

In base ad un primo orientamento, sarebbero valide solamente quelle clausole compromissorie societarie nelle quali la nomina degli

(1) *Luiso*, Il nuovo processo societario, *Torino*, 2006; *Costantino (a cura di)*, I procedimenti in materia commerciale, *Padova*, 2005; *Arieta*, *De Santis*, Il processo commerciale, *Padova*, 2004; *AA.VV.*, *I procedimenti (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)*, *Milano*, 2005; *Amadei*, *Soldati*, Il nuovo processo societario, Prima lettura sistematica delle novità introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, *Milano*, 2004; *Chiarloni (a cura di)*, Il nuovo processo societario, *Bologna*, 2004, *Sassani (a cura di)*, La riforma delle società, *Torino*, 2003; *Alpa*, *Galletto (a cura di)*, Processo, arbitrato e conciliazione nelle controversie societarie, bancarie e del mercato finanziario, *Milano*, 2004.

(2) *Cfr. N. Soldati*, «Validità della clausola compromissoria statutaria nel periodo transitorio», in *Diritto e Pratica delle Società* n. 10/2005, pag. 80.

(3) *Carpi*, «Profili dell'arbitrato in materia societaria», in *Riv. arb.*, 2003, pag. 411; *Biavati*, «Il procedimento nell'arbitrato societario», in *Riv. arb.*, 2003, pag. 31; *Ricci*, «Il nuovo arbitrato societario», in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, pagg. 525-526; *Ruffini*, «La riforma dell'arbitrato societario», in *Corr. giur.*, 2003, pag. 1530; *Bove*, «L'arbitrato nelle controversie societarie», in *Giust. civ.*, II, 2003, pag. 488.

(4) *Riccio*, «La sorte delle vecchie clausole compromissorie societarie dopo l'entrata in vigore dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003», in *Contratto e impresa*, 2006, pag. 5; *Corsini*, «La nullità della clausola compromissoria statutaria e l'esclusività del nuovo arbitrato societario», in *Giur. comm.*, 2006, I, pag. 809; *Soldati*, Le clausole compromissorie nelle società commerciali, *Milano*, 2005; *Crisci*, «Considerazioni sull'arbitrato in materia societaria tra ritualità e irritualità nel quadro della riforma del processo societario di cui al

(segue)

arbitri sia stata demandata a soggetti estranei rispetto alle parti in lite⁽⁵⁾; per contro, in base al secondo orientamento le clausole compromissorie c.d. di diritto comune⁽⁶⁾, nelle quali

alle parti permane il potere di scelta dei propri arbitri, sarebbero perfettamente valide in base al combinato disposto degli artt. 808, ultimo comma, cod. proc. civ. e 1424 cod.

D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, in Riv. dir. comm., 2005, pag. 139; *Salvaneschi*, «L'oggetto del nuovo diritto societario», in Studi in onore di Giuseppe Tarzia, III; Milano, 2005, pag. 2207; *Ghirga*, «Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nel quadro della riforma del diritto societario», ivi, 2006; *Santoni*, «Le clausole compromissorie nella riforma del diritto societario», in Studium iuris, 2005, pag. 51; *Morellini*, «Le parti e l'oggetto dell'arbitrato societario», in Società, 2005, pag. 79; *Picaroni*, «L'arbitrato nella riforma societaria», in Società, 2005, pag. 495; *Rebecca*, *Baruchello*, «Vecchio e nuovo arbitro societario: i due modelli a confronto», in Diritto e Pratica delle Società n. 16/2005, pag. 38; *Tedioli*, «Se la mancata individuazione del soggetto estraneo alla società, al quale è attribuito il potere di nomina di tutti gli arbitri, renda nulla la clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società», in Studium iuris, 2005, pag. 1212; *Chiarloni*, «Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato societario e sulla natura del lodo», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, pag. 123; *Gabrielli*, «Clausola compromissoria e statuti sociali», in Riv. dir. civ., 2004, pag. 85; *Sali*, «Arbitrato e riforma societaria: la nuova clausola arbitrale», in Nuova giur. civ. comm., 2004, pag. 114; *Zoppini*, «I diritti "disponibili" relativi al rapporto sociale», in Riv. soc., 2004, pag. 1173; *De Nova*, «Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto comune?», in Contratti, 2004, pag. 847; *Danovi*, «L'arbitrato nella riforma del diritto processuale societario», in Dir. giur., 2004, pag. 561; *Galletto*, «L'arbitrato nel diritto societario: cosa cambia con la riforma», in Foro pad., 2003, II, pag. 56; *Arieta*, *De Santis*, Diritto processuale societario, Padova, 2003, pag. 593; *Zucconi Galli Fonseca*, «Commento sub art. 34», in Carpi (a cura di), Arbitrato societario, Bologna, 2004, pag. 1; *Soldati*, «La nuova clausola compromissoria statutaria», in Diritto e Pratica delle Società n. 16/2004, pag. 26; *Rubino Sammartano*, «Diritto speciale dell'arbitrato societario», in Foro pad., 2003, II, pag. 1; *Luiso*, «Appunti sull'arbitrato societario», in Riv. dir. proc., 2003, pag. 705; *Carpi*, «Profili dell'arbitrato in materia di società», in Riv. arb., 2003, pag. 411; *Ricci*, «Il nuovo arbitro societario», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, pag. 523; *Ruffini*, «La riforma dell'arbitrato societario», in Corr. giur., 2003, pag. 1524; *Lombardini*, «L'arbitrato societario alla luce della recente riforma», in Studium iuris, 2003, pag. 825; *Zucconi Galli Fonseca*, «La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, pag. 929; *Soldati*, «Osservazioni a margine degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nella riforma del processo societario», in Società, 2003, pag. 791; *Corsini*, «L'arbitrato nella riforma del diritto societario», in Giur. it., 2003, pag. 1285. Con riferimento alla possibile coesistenza di clausole arbitrali societarie e clausole arbitrali di diritto comune cfr.: *Galletto*, «Arbitrato societario», in *Buonfrate, Orlandi* (a cura di), Codice degli arbitrati delle conciliazioni e di altre ADR, Torino, 2006, pag. 465; *Nela*, «Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie», in *Chiarloni* (diretto da), Il nuovo processo societario, cit., pag. 933; *Auletta*, «La nullità della clausola compromissoria a norma dell'art. 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5: a proposito di recenti (dis-)orientamenti del notariato», in Riv. arb., 2004, pag. 361; *Salafia*, «Alcune questioni di interpretazione del nuovo arbitro societario», in Società, 2004, pag. 1457; *Recchioni*, «L'arbitrato in materia societaria fra clausola compromissoria preesistente e ius superveniens», in Riv. arb., 2004, pag. 711.

(5) *Soldati*, «Le clausole compromissorie negli statuti delle società commerciali», cit., pag. 22 e segg.; *Stesuri*, *Gli arbitri societari*, Torino, 2005, pag. 167-168; *Picaroni*, *L'arbitrato nella riforma societaria*, cit., pag. 502; *Biavati*, «Il procedimento nell'arbitrato societario», cit., pagg. 30-31; *Ricci*, *Il nuovo arbitro societario*, cit., pagg. 525-526; *Ruffini*, *La riforma dell'arbitrato societario*, cit., pag. 1530; *Zucconi Galli Fonseca*, *La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma*, cit., pag. 958; *Carpi*, *Profili dell'arbitrato in materia societaria*, cit., pagg. 422-423; *Corsini*, *L'arbitrato nella riforma del diritto societario*, cit., pagg. 1293-1294.

(6) *Salafia*, «Alcune questioni di interpretazione del nuovo arbitro societario», cit., pag. 1458; *Nela*, «Cenni sull'ambito di applicazione del nuovo arbitro endosocietario», in Giur. it., 2005, I, pag. 117; *Auletta*, «La nullità della clausola compromissoria a norma dell'art. 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5: a proposito di recenti (dis-)orientamenti del notariato», cit., pag. 363; *De Nova*, *Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto comune?*, cit., pag. 847.

civ., poiché il negozio compromissorio autonomamente valutato, anche se nullo alla stregua dell'art. 34, potrebbe sempre valere come clausola compromissoria di diritto comune laddove contenga tutti i requisiti di sostanza e di forma del diverso contratto descritto nel Codice di rito.

Con riferimento alla seconda teoria la dottrina si è divisa nell'affermare, da una parte, la validità delle sole clausole compromissorie statutarie di diritto comune soltanto nel caso in cui queste siano state introdotte all'interno degli statuti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2003 e, dall'altra, nel sostenere la piena funzionalità delle clausole compromissorie di diritto comune con quelle di diritto societario, anche dopo l'entrata in vigore della riforma. In relazione al nuovo meccanismo di nomina degli arbitri, in giurisprudenza, si è assistito ad una serie di pronunce⁽⁷⁾, tutte assai ap-

prezzabili nella loro ampia ed esaustiva motivazione le quali, al pari della dottrina, hanno espresso differenti orientamenti.

Con riferimento al caso in esame, il Tribunale di Torino, nella sentenza di primo grado, aveva sostenuto la validità della clausola arbitrale di diritto comune non conforme ai disposti dell'art. 34 del decreto, e, quindi, di conseguenza, della validità della clausola arbitrale di diritto comune anche oltre la scadenza del periodo transitorio⁽⁸⁾, arrivando ad affermare una sostituzione automatica del meccanismo legale di cui all'art. 34, comma 2, in tutte quelle ipotesi in cui le società non avessero provveduto all'adeguamento dello statuto in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 6/2003 con riferimento alle società di capitali⁽⁹⁾, così abbracciando una tesi isolatamente sostenuta da uno dei primissimi commentatori⁽¹⁰⁾, ma poi contestata dall'orientamento oggi dominante⁽¹¹⁾ e dalla stessa Corte

(7) Trib. Ravenna 13 febbraio 2006, in Merito n. 10/2006, pag. 10, con nota di Fabbri, «La validità della clausola compromissoria e la riforma del diritto societario»; Trib. Milano 9 novembre 2005 e Trib. Forlì 4 novembre 2005, in Società, 2006, pag. 749, con nota di Senini, «Validità delle clausole compromissorie e regime transitorio»; Trib. Milano 7 luglio 2005, in Società, con nota di Soldati, «Estraneità dell'autorità di nomina e clausola compromissoria statutaria»; Trib. Bologna 27 ottobre 2005, inedita; Trib. Milano 25 giugno 2005, in Società, 2006, pag. 749; Trib. Milano 4 maggio 2005, in Giur. it., 2005, pag. 1653; Trib. Bologna 13 aprile 2005, inedita; Trib. Genova 7 marzo 2005, in Corr. merito, 2005, pag. 759; Trib. Biella 28 febbraio 2005, in Giur. it., 2006, I, pag. 101, con nota di Nela; Trib. Bari 24 gennaio 2005, in www.giurispudenzabarese.it; Trib. Lucca 11 gennaio 2005, in www.ilcaso.it; Trib. Catania 26 novembre 2004, in Nuovo dir., 2005, pag. 721, con nota di Soldati, «Nomina degli arbitri nell'arbitrato societario ex art. 34 D.Lgs., n. 5/2003»; Trib. Udine 4 novembre 2004, in Società, 2005, pag. 777, con nota di Soldati, «Clausole compromissorie statutarie e questioni di diritto transitorio»; Trib. Torino 27 settembre 2004, in Diritto e Pratica delle Società n. 10/2005, pag. 80, con nota di Soldati, «Validità della clausola compromissoria statutaria nel periodo transitorio»; Trib. Latina 22 giugno 2004, in Diritto e Pratica delle Società n. 2/2005, pag. 73, con nota di Soldati, «Nullità della clausola compromissoria statutaria a seguito di mancato adeguamento»; Coll. Arb. Biella 24 maggio 2004, in Riv. arb., 2004, pag. 767, con nota di Recchioni, «L'arbitrato in materia societaria fra clausola compromissoria preesistente e ius superveniens»; Trib. Trento 8 aprile 2004, in Giur. merito, 2004, pag. 1699; Trib. Trento 11 febbraio 2004 in Nuovo dir., 2005, n. 4, pag. 275, con nota di Soldati, «Ambito di applicazione dell'arbitrato societario ex art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003 e disciplina transitoria».

(8) 30 settembre 2004 per le società di capitali.

(9) Questa tesi è sostenuta anche da Arieta, De Santis, Diritto processuale societario, cit., pagg. 614-615.

(10) Luiso, Appunti sull'arbitrato societario, cit., 2003, pag. 717; nel medesimo senso: Gabrielli, Clausole compromissorie e statuti sociali, cit., pag. 90, il quale sostiene che: «se è vero, come sopra prospettato, che non nuoce alla validità della clausola la mancata indicazione del terzo titolare del potere di nomina, potendo applicarsi la regola suppletiva generale dell'art. 809, comma 3, cod. proc. civ., allora anche l'indicazione nulla, da equipararsi all'omissione, può venire sostituita da quella, operare ex lege, dal presidente del tribunale»; contra Auletta, «La nullità della clausola compromissoria a norma dell'art. 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5: a proposito di recenti (dis-)orientamenti del notariato», cit., pag. 363.

(11) Salafia, «Il nuovo arbitrato societario e altre questioni», in Società, 2005, pag. 100; Zucconi Galli Fonseca, «Commento sub art. 34», in Carpi (a cura di), Arbitrato societario, Bologna, 2004, pag. 33.

d'appello di Torino nella sentenza in esame. In base alla teoria espressa in dottrina e seguita dal Giudice di prime cure, è stato sostenuto che la regola che impone l'attribuzione al terzo del potere di nomina degli arbitri "a pena di nullità" non si riferisce all'intera clausola (come accade per la previsione contenuta nell'art. 808, comma 2, seconda parte, cod. proc. civ., nel caso in cui, nell'arbitrato delle controversie di lavoro, la clausola compromissoria autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità, oppure dichiararsi il lodo non impugnabile), e che, quindi, possa trovare applicazione il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 1419, comma 2, cod. civ. con la conseguenza che potrebbero conservare la propria efficacia tutte quelle clausole statutarie di diritto comune, sostituendo, con la previsione *ex lege*, la regola statutaria pattizia che attribuisce alle parti la nomina degli arbitri.

Primo motivo di censura della Corte d'appello torinese

I Giudici d'appello hanno contestato la motivazione resa dal Giudice di primo grado argomentando che quanto deciso risulta in contrasto con l'orientamento sostenuto dalla giurisprudenza, che non ritiene applicabile l'art. 1419 cod. civ.; in mancanza di una specifica

indicazione normativa in tale senso⁽¹²⁾, infatti, tale previsione può operare soltanto ove la sostituzione stessa avvenga in forza di un'espressa previsione di legge⁽¹³⁾.

In particolare, i Giudici d'appello hanno affermato, in conformità ad altre precedenti pronunce nel medesimo senso di giudici di primo grado⁽¹⁴⁾, che, ai fini della salvaguardia della clausola compromissoria di diritto comune inserita all'interno dello statuto che demanda la nomina degli arbitri alle parti, non «può rimediare l'applicazione dell'art. 1419, comma 2, cod. civ., per la mancanza di una disposizione imperativa specifica, che assicuri l'automatica sostituzione della disposizione nulla - tenuto anche conto che - l'elisione della clausola compromissoria non riverbera alcun consequenziale effetto caducatorio sul tessuto normativo dello statuto, imponendo la nuova disposizione ai soci, qualora vogliono avvalersi del riformato modello arbitrale, di procedere, senza alcuna alternativa concreta, alla designazione della persona estranea alla società, cui attribuire la nomina di tutti gli arbitri».

Secondo motivo di censura

In merito alla seconda censura espressa dai Giudici di appello, occorre ricordare come il Tribunale avesse ritenuto applicabile il disposto dell'art. 222-bis disp. att. cod. civ. al periodo transitorio, al pari di altri giudici di primo grado⁽¹⁵⁾ e di parte della dottrina⁽¹⁶⁾, arri-

(12) Cass. 28 giugno 2000, n. 8794, in *Contratti*, 2001, pag. 236, la quale afferma che: «l'inserzione automatica delle norme imperative in sostituzione della clausola contrattuale affetta da nullità può dirsi legittima, a norma dell'art. 1419, comma 2, cod. civ., soltanto se la sostituzione stessa debba avvenire "di diritto", in forza, cioè, di un'espressa previsione di legge, la quale, oltre a comminare la nullità di una determinata clausola, ne imponga anche la sostituzione con una normativa legale, mentre la predetta inserzione non è attuabile qualora il legislatore, nello stabilire la nullità di una clausola o di una pattuzione, non ne abbia espressamente prevista la sostituzione con una specifica norma imperativa»; nel medesimo senso: Cass. 2 settembre 1995, n. 9266, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 1594; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 1982, n. 835, in *Foro it.*, 1983, I, 1081; Cass. 11 giugno 1981, n. 3783, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, f. 6; Cass. 4 settembre 1980, n. 5100, in *Giust. civ. Mass.*, 1980, f. 9; Cass. 25 giugno 1979, n. 3551, in *Giust. civ. Mass.*, 1979, f. 6. Contra: Cass. 21 agosto 1997, n. 7822, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1467.

(13) Nel medesimo senso anche *Trib. Latina* 22 giugno 2004, cit.

(14) *Trib. Latina* 22 giugno 2006, cit., e *Trib. Udine* 4 novembre 2004, cit.

(15) *Trib. Trento* 11 febbraio 2004, cit.; *Trib. Forlì* 4 novembre 2005, cit.

(16) Cabras, «I principi dell'arbitrato e l'arbitrato societario», in www.dircomm.it; Morellini, «Artt. 34 s.s., D.Lgs. n. 5/2003: ambito di applicazione e nullità della clausola compromissoria», in *Società*, 2004, pag. 998; Gabrielli, *Clausole compromissorie e statuti sociali*, cit.; *Giovannoni*, «Inderogabilità del modello arbitrale

(segue)

vando a sostenere che dovesse escludersi durante tale periodo, vale a dire fino al 30 settembre 2004, l'applicabilità della disciplina inderogabile di cui all'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003 alle clausole compromissorie di diritto comune inserite negli statuti delle società di capitali.

Ciò veniva argomentato dal Tribunale sulla scorta del fatto che lo stesso riteneva deporre nel senso dell'applicabilità dell'art. 223-bis cod. civ., al caso sottoposto alla sua attenzione, il fatto che l'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003 disponesse testualmente che alle modifiche deliberate a norma degli artt. 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti «alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'art. 34, comma 6».

Altresì, il Collegio affermava che tale disposizione non avrebbe avuto senso se la stessa non fosse partita dal presupposto proprio dell'applicabilità dell'art. 223-bis cod. civ. anche alle fattispecie di nullità novellamente introdotte dall'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003, parlando la norma di adeguamento «alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo», vale a dire del D.Lgs. n. 5/2003.

La Corte d'appello ha cassato la decisione dei giudici di primo grado che avevano escluso la competenza del tribunale a decidere la controversia ed ha ritenuto valida la clausola compromissoria statutaria affermando che dalla coordinata interpretazione degli artt. 223-bis cod. civ. (introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) e 41, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003 non scaturisce alcun effetto abrogante retroattivo per la clausola compromissoria di diritto comune inserita all'interno dello statuto con la conse-

guenza che non può parlarsi di violazione dell'art. 11 disp. prel. cod. civ. Ciò che, per contro, la Corte d'appello ha ritenuto rilevante ai fini della decisione è stata la nullità, al momento di introduzione del giudizio mediante atto di citazione (notificato in data 10 febbraio 2004), della clausola compromissoria statutaria, in base alla disposizione contenuta al comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003 a fare tempo dal 1° gennaio 2004, così come previsto dall'art. 43 dello stesso decreto, non ritenendo che la stessa potesse essere valida fino al 30 settembre 2004, con possibilità di una sua uniformazione a quanto previsto dall'art. 34 fino alla stessa data, «in virtù di una lettura della disciplina transitoria della riforma societaria processuale come inderogabilmente recettizia (attraverso il citato art. 41, comma 2) delle disposizioni contenute nel pure citato art. 223-bis cod. civ.».

Sulla base di tale assunto, la Corte d'appello ha giustamente rilevato che il comma 5 dell'art. 223-bis disp. att. cod. civ. stabilisce l'efficacia fino al 30 settembre 2004 delle previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, anche se non conformi alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 6/2003 e che l'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 5/2003 afferma che alle modifiche deliberate a norma degli artt. 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 5/2003 non si applica l'art. 34, comma 6.

Dall'interpretazione del combinato disposto delle disposizioni transitorie, la Corte d'appello arriva a concludere, alla stregua di quanto affermato dalla quasi totalità della giurisprudenza⁽¹⁷⁾, che il richiamo di cui all'art. 41, comma 2, debba essere inteso limitatamente all'adozione per tali adegua-

societario e problemi di diritto intertemporale, in www.dircomm.it; Sali, «Arbitrato e riforma societaria: la nuova clausola arbitrale», cit.

(17) Trib. Trento 11 febbraio 2004, cit.; Trib. Trento 8 aprile 2004, cit.; Trib. Latina 22 giugno 2004, cit.; Trib. Udine 4 novembre 2004, cit.

menti della maggioranza semplice prevista appositamente dall'art. 223-*bis*, commi 2, 3 e 4, «a fini evidentemente agevolativi, in via di disciplina transitoria», evidenziando come, oltre a ciò, la disposizione transitoria della disciplina processuale non prevede, in particolare, la vigenza degli effetti delle clausole compromissorie difformi dall'art. 34, comma 2, fino al 30 settembre 2004; essendo una tale efficacia espressamente prevista soltanto dall'art. 223-*bis*, comma 5, cod. civ., «e non estensibile in via analogica ad altri ambiti, in quanto disposizione eccezionale, in mancanza, come accertato, di una norma di specifico richiamo».

Arco temporale di applicazione delle norme sul nuovo rito

La decisione della Corte d'appello di Torino appare totalmente condivisibile, infatti, come è noto, mentre la riforma sostanziale del diritto societario ha disegnato al suo interno compiute norme transitorie per regolare la fase di transizione e l'eventuale presenza di disposizioni contrarie alle nuove norme (del D.Lgs. n. 6/2003), una volta-scaduti i termini per il compimento delle modifiche (art. 223-*bis*, comma 4, e 223-*duodecies*, comma 4), altrettanto non può dirsi per le disposizioni relative al nuovo rito societario.

Più precisamente, le uniche norme transitorie (art. 41)⁽¹⁸⁾ riguardano l'applicabilità temporale della nuova disciplina, nonché l'impossibilità per il socio assente o dissenziente di esercitare il diritto di recesso dalle società di capitali e dalle società cooperative nel periodo transitorio di cui ai citati artt. 223-*bis* e 223-*duodecies* disp. att. cod. civ., nell'ipotesi di adeguamento delle clausole compromissorie alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 5/2003.

La sentenza in commento conferma, quin-

di, l'applicazione delle norme del nuovo rito societario a tutte le società, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 1° gennaio 2004; tale affermazione viene giustamente motivata sulla base del fatto che il comma 5 dell'art. 223-*bis* disp. att. cod. civ., secondo cui le disposizioni statutarie, ancorché non conformi a norme inderogabili della riforma, mantengono efficacia sino al 30 settembre 2004, dispone che l'ultrattività sia prevista solamente con riferimento alle disposizioni statutarie che «non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto» e cioè del D.Lgs. n. 6/2003, mentre nulla è previsto per il caso di non conformità al D.Lgs. n. 5/2003, sicché è da ritenere che le disposizioni statutarie in contrasto con la nuova disciplina processuale cessino di avere efficacia con l'entrata in vigore di quest'ultima.

Considerazioni conclusive

Pertanto, in conclusione, si può affermare che, alla luce del primo arresto giurisprudenziale da parte di un giudice di secondo grado, la disciplina transitoria del diritto processual-societario entrato in vigore il 1° gennaio 2004 andrebbe ricostruita nel seguente modo.

Alle clausole binarie *ante* riforma delle società di capitali non si applica il disposto dell'art. 223-*bis* disp. att. cod. civ. perché si riferisce al D.Lgs. n. 6 con la conseguenza che non vi è alcuna ultrattività sino al 30 settembre 2004 di tali clausole binarie, di talché queste non conservano efficacia alcuna.

In altri termini, l'ultrattività prevista dall'art. 223-*bis* disp. att. cod. civ. si riferisce unicamente alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003,

(18) Come modificato dall'avviso di rettifica relativo al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in G.U. 9 settembre 2003, n. 209.

con la conseguenza che le clausole compromissorie non conformi alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 5/2003 sono contrarie a disposizioni inderogabili di legge e, pertanto, sono da ritenersi nulle a fare tempo dal 1° gennaio 2004.

E ciò indipendentemente dalla seppur scarna disciplina transitoria disegnata per il nuovo rito processuale per le clausole compromissorie statutarie, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003.

Infatti, il citato comma 2 dell'art. 41 stabilisce che alle modifiche deliberate a norma degli artt. 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per

adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'art. 34, comma 6.

Ne consegue che per gli adeguamenti della clausola compromissoria binaria alla disciplina del nuovo arbitrato societario non vale né la regola della maggioranza dei due terzi, né quella prevista per le modifiche statutarie, ma i *quorum* semplificati previsti per gli adeguamenti statutari dalle due citate norme transitorie, oltre a non trovare applicazione la regola del recesso per il socio dissenziente o assente fino al 30 settembre 2004⁽¹⁹⁾.

(19) Sempre con riferimento alle società di capitali.

I LIBRI DI DIRITTO E PRATICA DELLE SOCIETÀ

MANUALE BREVE DI DIRITTO FALLIMENTARE

U. Àpice - S. Mancinelli

Commento operativo e interpretazione delle procedure concorsuali alla luce delle più recenti modifiche legislative

Il manuale, **aggiornato** con tutte le più recenti novità ed arricchito con le **prime sentenze del "nuovo rito"**, è un efficace strumento ragionato di lavoro e di aggiornamento della materia concorsuale, della quale viene fornita una **visione sintetica e completa di tutti gli istituti rivisitati dalla riforma**. Il testo si rivela utilissimo per professionisti ed operatori del settore e nel contempo adatto per la preparazione agli esami di Stato e per le esigenze didattiche universitarie.

In appendice al volume sono riportati gli **adempimenti fiscali del curatore fallimentare** (aggiornati anche con le novità in materia di ICI, entrate in vigore dal 1° gennaio 2007) ed uno **schema commentato dell'ordine delle preferenze e dei gradi di privilegio**.

Pagg. 418 - € 32,00

Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010



**NUOVA
EDIZIONE**

Disponibile anche nelle migliori librerie

Disponibile anche sul sito: www.shopping24.it